

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società Cooperativa denominata

“SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO CANALETE PER UN COMMERCIO EQUO E SOLIDALE ” in sigla “COOPERATIVA CANALETE”, d’ora in poi indicata come “Cooperativa”.

La Cooperativa ha sede in Valdagno (VI).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

FINALITA' - SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Finalità)

La Cooperativa si propone, **senza finalità di lucro** e di speculazione privata, di assicurare ai propri soci e di fornire a terzi, alle migliori condizioni economiche e qualitative possibili, la distribuzione dei prodotti del Commercio Equo e Solidale provenienti dai paesi impoveriti, nel rispetto della “Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale”, e di altri articoli provenienti da cooperative sociali italiane, rispettose delle condizioni dei lavoratori e dell’ambiente ed impegnate nel reinserimento lavorativo di persone emarginate, questo allo scopo di sviluppare una cultura ed una sensibilità che rendano il consumatore critico e consapevole delle sue scelte riguardo alle garanzie di qualità, giustizia sociale e compatibilità ambientale.

La Cooperativa punta a fornire per ogni prodotto ampia informazione circa il produttore, le condizioni di produzione e commercializzazione anche attraverso incontri diretti tra i produttori e consumatori.

La Cooperativa intende avviare rapporti con gruppi di produttori autogestiti, in particolare nei paesi del sud del mondo, non seguendo logiche di tipo assistenziale, ma volendo costruire rapporti paritari, tra uguali, che escludano il più possibile qualsiasi forma di intermediazione e di dipendenza, coniugando la crescita economica con la giustizia sociale.

La Cooperativa vuole promuovere, anche in collaborazione con altri gruppi ed enti, una cultura della mondialità, della pace e della non violenza, volta alla responsabilizzazione politica d’ogni individuo.

La Cooperativa vuole diffondere e rafforzare il movimento cooperativo, e i principi di mutualità e solidarietà Cooperativa, promovendo e favorendo collaborazioni con le diverse associazioni impegnate nel sociale e favorendo il dialogo con i rappresentanti di comunità d’immigrati.

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c. , in relazione a quanto disposto nel Decreto del Ministero Attività Produttive 30 dicembre 2005, la Cooperativa ai sensi dell'art. 2514:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 5 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, per il perseguimento degli scopi sociali, riguardo all'attività mutualistica di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto del principio delle parità di trattamento svolge le seguenti attività:

- a) **Attività commerciali:** l'importazione, la diffusione la vendita e la commercializzazione all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari, tessili, artigianali, editoriali e audiovisivi e di qualsiasi altro prodotto culturale e/o artistico provenienti prevalentemente dal Commercio Equo e Solidale e da gruppi di produttori del sud del mondo, acquistati sia direttamente che attraverso canali che garantiscano in ogni caso il rispetto delle condizioni minime stabilite da organismi internazionali di coordinamento del Commercio Equo e Solidale; la commercializzazione all'ingrosso e al minuto proveniente da Cooperative sociali; la commercializzazione all'ingrosso e al minuto di libri, riviste, giornali poster, audiovisivi e di qualsiasi altro prodotto culturale e/o artistico che tratti temi attinenti all'educazione, allo sviluppo, alla mondialità, al consumo critico, alla pace, all'ecologia e al risparmio etico.
- b) **Attività Culturali:** lo svolgimento di una capillare opera di formazione, informazione, controinformazione dell'opinione pubblica italiana e di ricerca a tutti i livelli sulla realtà e problematiche del commercio internazionale e dei rapporti politico-economici tra il Nord ed il Sud del mondo sulle situazioni storico-umane dei produttori e dei paesi d'origine delle merci importate, sulle caratteristiche merceologiche e culturali dei prodotti commercializzati, sui principi del Commercio Equo e Solidale avviato nel nostro Paese e sui problemi dei Paesi impoveriti, sui problemi della pace, della tutela dell'ambiente, dei diritti dell'uomo e dei popoli e della non violenza; la diffusione della solidarietà con le popolazioni dei paesi del Sud del mondo attraverso ogni tipo di strumento informativo e/o culturale (mostre, conferenze, periodici, programmi televisivi, rassegne cinematografiche, audiovisivi, articoli su quotidiani, turismo responsabile, ecc.), l'offerta ai soci della Cooperativa e a terzi d'ogni tipo di servizio utili a svolgere autonomamente e/o congiuntamente con la Cooperativa, attività analoghe o affini a quelle svolte dalla Cooperativa stessa, purché comunque rispettose dei principi solidaristici del Commercio

Equo e Solidale; la promozione sull'intero territorio nazionale di Cooperative e/o Associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità sociale la diffusione del Commercio Equo e Solidale e di una cultura della mondialità e della Solidarietà; la promozione d'attività di formazione e riflessione dei soci nei settori di impegno della Cooperativa; la sensibilizzazione sulle attività di Finanza Etica.

c) Altre attività: la promozione e/o lo sviluppo di uno spirito di previdenza e di risparmio dei soci per la raccolta dei prestiti dei soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci; la partecipazione, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare, con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli tra soci e altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà; la ricezione di liberalità che provenissero alla Cooperativa per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa, nell'ambito dell'attività di cui ai punti che precedono potrà avvalersi dell'attività volontaria dei Soci della Cooperativa e potrà collaborare e ricercare forme di integrazione e/o coordinamento con altre associazioni, gruppi, istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità, purché queste perseguano finalità o che comunque siano in sintonia con lo spirito della Cooperativa; potrà inoltre aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici per il raggiungimento degli scopi della Cooperativa e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III **SOCI**

Art. 6 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge. Possono essere soci persone fisiche, che condividono gli scopi sociali e che cooperano alla realizzazione dell'oggetto sociale, e persone giuridiche, associazioni, enti pubblici o privati che operano in settori affini o di interesse della Cooperativa, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati soci finanziatori, che investono capitali nell'impresa nel rispetto della normativa di legge, ai quali si applica la disciplina di cui al successivo TITOLO IV.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita e dati fiscali;
 - b) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6;
 - c) l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà, comunque, essere né inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
 - d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
 - e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera arbitrale;
 - f) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione di indirizzo.
- Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- I. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e i dati fiscali;
- II. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- III. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio d'Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio d'Amministrazione:

- ⊗ del capitale sottoscritto;
- ⊗ dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede d'approvazione del

bilancio su proposta degli amministratori.

Inoltre i soci sono tenuti:

- ⊙ allo svolgimento di attività di collaborazione inerenti alle attività della Cooperativa, acquistando i prodotti e/o i servizi da questa forniti, divulgando e promuovendo la sua attività;
- ⊙ a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione d'indirizzo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Spetta al Consiglio d'Amministrazione esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 38 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio d'Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione del socio)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 4) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c..

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 38 del presente statuto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale loro spettante, nella misura e con le modalità di cui al successivo

articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 (Rimborso)

I soci receduti nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno il diritto al rimborso delle azioni versate.

Il rimborso delle azioni avviene sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni versate e non comprende il rimborso del soprapprezzo, ove versato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni versate, in caso di recesso o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La Cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

In caso di mancata richiesta delle somme spettanti da parte dei Soci receduti e/o eredi, tali somme saranno devolute a Riserva Ordinaria al massimo dopo l'approvazione del secondo bilancio seguente l'evento.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

Art. 14 (Soci finanziatori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa **soci finanziatori**, di cui all'art. 2526 cod. civ.; rientrano in tale categoria anche i possessori delle **azioni di partecipazione** cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Possono essere soci finanziatori persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente articolo, ai *soci finanziatori* si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci di società per azioni.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale

sociale della Cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da **azioni nominative trasferibili** del valore di €. 25,00 (venticinque) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione, le azioni dei *soci finanziatori* possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio il Consiglio di Amministrazione dovrà indicarne un altro di gradito, a meno che le azioni non vengano acquistate dalla stessa cooperativa. In quest'ultimo caso la cooperativa potrà acquistare le azioni dei propri *soci finanziatori* ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 20 ultimo comma. In mancanza, l'alienante, sarà comunque libero di procedere alla cessione delle azioni.

Art. 15 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai *soci finanziatori* deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o la limitazione dello stesso, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, ed in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ.
- b) eventuali limiti e condizioni per il trasferimento delle azioni in deroga e/o ad integrazione di quanto sopra stabilito al precedente art. 16
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che:
 - a favore delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
 - la remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di *soci finanziatori*, non può essere superiore di due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
- e) il termine minimo di durata del conferimento

La delibera di emissione può anche stabilire in favore delle azioni destinate ai *soci finanziatori* l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto

Art. 16 (Diritti dei soci finanziatori)

A ciascun *socio finanziatore* **spetta un voto**, a prescindere dal numero di azioni possedute.

I voti attribuiti in assemblea generale ai *soci finanziatori* (a qualunque categoria appartengano) non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei *soci finanziatori* verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed in

base al presente statuto e il numero di voti da essi portato.

Ai *soci finanziatori*, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è **riservata la nomina di un amministratore e di un sindaco effettivo**. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli *soci finanziatori*. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai *soci finanziatori* può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La **riduzione del capitale** in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei *soci finanziatori*, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di *socio finanziatore* hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Ai *soci finanziatori* il **diritto di recesso**, oltre che nei casi di cui all'art. 2437 c.c., spetta anche quando sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito nella delibera di emissione.

Art. 17 (Assemblee generali e speciali)

I *soci finanziatori* partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i *soci finanziatori* sono costituiti **in assemblea speciale**. L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 24 e seguenti del presente Statuto.

Art. 18 (azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere **azioni di partecipazione cooperativa**, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, il tutto in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e segg. Legge 59/1992 sopra citata.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dalle azioni dei soci ordinari del valore nominale di € 25,00 (venticinque). Viene esclusa l'emissione fisica dei relativi titoli azionari con facoltà di utilizzare tecniche alternative di legittimazione e circolazione;
 - 2) dalle azioni dei soci finanziatori di cui al precedente Titolo IV;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai

sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 20 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A R.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve inserire nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio può proporre opposizione ai sensi dell'art.38 del presente statuto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione nei termini ordinari di legge, ovvero nel più ampio termine previsto dalla legge stessa qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale in misura non inferiore ai minimi di legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge.

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. L'assemblea può deliberare che tali dividendi vengano assegnati ad ulteriore rivalutazione del capitale sociale.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

Art. 22 (Ristorni)

L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Per ristorno si intende quella somma attribuita dalla cooperativa ai propri soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e dei servizi acquistati. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto anche eventualmente con apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Organi)

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'Organo di Controllo Contabile, se nominato.

Art. 24 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione sul quotidiano locale "Il Giornale di Vicenza" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi (per esempio lettera raccomandata A.R.) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché nella provincia di Vicenza.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno secondo quanto previsto nel precedente articolo 21 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio

sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data di richiesta. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 25 (Funzioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria)

L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti oggetti:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 17;
- 3) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo del presente statuto, provvede alle relative nomine e revoche, nonché determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo articolo 37 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;
- 7) delibera l'emissione di azioni destinati a soci finanziatori ai sensi del Titolo IV del presente statuto;
- 8) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera sui seguenti oggetti:

- a. approvazione e modificazioni dello statuto della cooperativa;
- b. approvazione delle proroga della durata della cooperativa;
- c. anticipato scioglimento della cooperativa;
- d. nomina dei liquidatori fissandone i relativi poteri e sostituzione dei liquidatori;
- e. revoca della delibera di liquidazione della società;

su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza, tranne le materie riservata dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto all'art.31.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi

diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei votanti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Restano salve eventuali specifiche maggioranze richieste dalla legge.

Art. 27 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 28 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per gli eventuali soci sovventori si applica il precedente articolo 17 secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai *soci finanziatori* in conformità a quanto previsto nel presente statuto ed a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Art. 29 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

In caso di votazioni, lo stesso presidente sceglierà tra i presenti da tre a cinque scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a quindici, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili a norma di legge.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Nel caso vi siano *soci finanziatori* si applica la disposizione di cui al precedente art. 16

Art. 31 (Compiti degli amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Al Consiglio di Amministrazione è riservata anche la competenza relativamente alla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie, agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative e al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di indicare quali amministratori hanno la rappresentanza della Società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli Organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2381 c.c..

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail o qualsiasi altro mezzo informatico da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e gli eventuali sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la misura minima di un terzo.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, ogni socio può convocare l'assemblea con spese a carico della Cooperativa.

Art. 34 (Compensi agli amministratori)

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea.

Il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 36 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Nel caso vi siano *soci finanziatori* si applica la disposizione di cui al precedente art. 16

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale può esercitare, se nominato, anche il controllo contabile.

Art. 37 (Controllo legale dei conti)

In caso di mancata nomina del Collegio sindacale il controllo legale dei conti viene affidato ad un revisore contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, nominato dall'assemblea.

La stessa assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto deputato al controllo legale dei conti per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto deputato al controllo legale dei conti dovrà in ogni caso:

- verificare nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola di conciliazione e arbitrale)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, tra soci e la società, nonché le azioni promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, comunque relative al rapporto sociale, sarà deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione la controversia sarà risolta dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto, da un arbitro per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila), ovvero da tre arbitri per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

L'organo arbitrale sarà nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

La clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le

categorie di soci e la sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo.

Art. 39 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio sociale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanziatori, per l'intero ammontare nominale, eventualmente rivalutato a sensi di legge;
- b) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 21 lettere c) e d), nonché dell'eventuale sovrapprezzo versato;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, o ad altri enti indicati dalla legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni degli eventuali comitati tecnici se verranno costituiti, nonché particolari criteri per l'esatta individuazione dei ristorni mutualistici ai soci.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle

società cooperative a mutualità prevalente, stabilite dal codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.